

Fondi Ue, dal 23 maggio il nuovo regolamento

Pagina a cura di Roberto Lenzi

Dal 23 maggio entra in vigore il nuovo regolamento per la rendicontazione delle spese da parte delle imprese che beneficiano dei fondi cofinanziati dall'Unione Europea. Il testo introduce semplificazioni significative per la rendicontazione del costo del personale e prevede che le agevolazioni possano essere concesse sotto forma di contributi a fondo perduto, credito d'imposta o esonero contributivo.

Il Dpr 66 del 10 marzo 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 105 dell'8 maggio, aggiorna il quadro normativo nazionale sull'ammissibilità della spesa nei programmi cofinanziati dai fondi Ue, fornendo una base unitaria per tutti i principali strumenti.

Il nuovo regolamento sostituisce il Dpr 22/2018 (ancora valido per i programmi 2014–2020) e si applica in alcuni casi anche alle operazioni già avviate nel ciclo in corso. Stabilisce in modo dettagliato quando le spese possano essere considerate ammissibili e, quindi, utili per ottenere i contributi. Ogni spesa deve essere pertinente, effettivamente sostenuta, tracciabile, documentata e registrata correttamente nei conti del beneficiario, oltre a rientrare nel periodo di ammissibilità previsto.

La rendicontazione dei costi

Per i bandi Ue interessati dal decreto una delle voci più importanti è il costo del personale. Il regolamento distingue due categorie di soggetti: il personale dipendente e quello esterno. I costi del personale dipendente possono includere stipendi, retribuzioni ordinarie, indennità, premi di risultato, oneri sociali e contributivi e altri compensi accessori legati al progetto. Le spese devono essere collegate a compiti svolti nell'ambito dell'operazione cofinanziata e risultare da contratti, buste paga, timbrature o registri delle attività, con un principio di proporzionalità e coerenza.

Il decreto consente, in alternativa alla rendicontazione puntuale, l'uso di metodi semplificati, tra cui il costo standard per unità di lavoro o tabelle orarie predefinite, purché approvate dall'autorità di gestione.

Il regolamento aggiorna anche le condizioni per l'acquisto di beni strumentali, immobili. Ammette alle agevolazioni il finanziamento di spese fiscali, consulenze, audit e spese bancarie, se legate all'operazione. Ammissibili anche i costi per assistenza tecnica, valutazione, comunicazione e formazione interna, utili a rafforzare la capacità amministrativa.

Le forme di incentivo

Le agevolazioni possono essere concesse come contributi a fondo perduto, credito d'imposta o esonero contributivo. Nel caso del credito d'imposta, un costo è considerato spesa ammissibile se ricorrono tre condizioni. Deve essere previsto da una norma nazionale specifica, quindi non può trattarsi di una misura discrezionale o temporanea. Deve essere concesso per sostenere misure funzionali al raggiungimento degli obiettivi del programma, come il sostegno agli investimenti produttivi, l'innovazione o l'occupazione. Infine, deve rispettare le regole sugli aiuti di Stato, quando applicabili. Solo se tutte queste condizioni sono soddisfatte, l'importo del credito effettivamente usato dal beneficiario potrà essere contabilizzato come spesa eleggibile e rientrare nel cofinanziamento europeo.

Lo stesso principio si applica all'esonero contributivo: l'incentivo deve avere una base normativa nazionale, essere finalizzato al raggiungimento degli obiettivi del programma e rispettare i vincoli della normativa Ue sugli aiuti. È il caso, ad esempio, degli esoneri contributivi previsti per favorire l'assunzione di giovani, donne o disoccupati di lunga durata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA